

Penale Sent. Sez. 2 Num. 26378 Anno 2026
Presidente: PELLEGRINO ANDREA
Relatore: CARDAMONE DANIELA
Data Udiienza: 23/06/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Prod Tab Società Agricola S.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*
De Lucia Giuseppe

avverso la sentenza del 10/03/2026 della Corte di appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, riportandosi
alla requisitoria scritta della Sostituta Procuratrice generale, Cristina Marzagalli,
già in atti;
udito il difensore dell'ente incolpato, Avv. Alberto Barletta, che ha concluso
riportandosi ai motivi di ricorso;
letta la memoria di replica alle conclusioni della Procura generale, a firma dell'avv.
Alberto Barletta, datata 18/06/2026.

RITENUTO IN FATTO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1. Con sentenza del 10 marzo 2026, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 19 dicembre 2026 del Tribunale di Avellino con la quale la società Prod Tab s.a.r.l. era stata ritenuta responsabile dell'illecito amministrativo di cui all'art. 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione a condotte di indebita percezione di contributi comunitari in materia di produzione tabacchicola.

2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'ente incolpato.

2.1. Con il primo motivo, si deduce la nullità della sentenza impugnata per carenza e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamentando che la Corte territoriale avrebbe integralmente omesso di esaminare gli specifici rilievi difensivi articolati con l'atto di appello e con successiva memoria di replica, limitandosi a recepire, in modo acritico, le argomentazioni poste a fondamento della decisione di primo grado.

In particolare, la difesa ha evidenziato come entrambe le sentenze di merito avrebbero fondato l'affermazione di responsabilità esclusivamente sugli esiti della fase delle indagini preliminari — segnatamente intercettazioni e dichiarazioni raccolte dagli investigatori — senza alcuna autonoma valutazione delle emergenze dibattimentali, rappresentate da documentazione e deposizioni testimoniali acquisite nel contraddittorio. Tale omissione si sarebbe risolta, secondo la prospettazione difensiva, nella totale svalutazione della prova formatasi in giudizio, in violazione dei principi che regolano il giudizio di merito.

La difesa ha altresì dedotto che la Corte di appello avrebbe ritenuto la responsabilità dell'ente sulla base di affermazioni apodittiche, anche in ordine alla pretesa natura illecita della stessa società, senza confrontarsi con le puntuali allegazioni difensive dirette a dimostrare la legittimità dell'attività svolta.

Con riferimento al merito delle contestazioni, il ricorso ha ricostruito la vicenda evidenziando che le imputazioni attenevano alla percezione, ritenuta indebita, di contributi comunitari ("premi") per le campagne agricole relative agli anni dal 2007 al 2012, asseritamente conseguiti mediante false dichiarazioni circa la disponibilità dei terreni e la produzione di tabacco destinato alla trasformazione. Secondo l'accusa, infatti, la società avrebbe indicato particelle non nella propria disponibilità e omesso la consegna del prodotto dichiarato.

A fronte di ciò, la difesa ha sostenuto che le risultanze dibattimentali avrebbero dimostrato l'effettiva disponibilità dei terreni da parte della società, anche in assenza di formali contratti scritti, evidenziando come, in materia agraria, tale forma non sia necessaria per rapporti temporanei, e richiamando la normativa europea (tra cui il regolamento n. 796/2004), che richiede la mera disponibilità

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

giuridica dei suoli, purché non acquisita *contra legem*. Sarebbe stato altresì dimostrato il concreto svolgimento dell'attività agricola e la consegna del prodotto alla società trasformatrice, in presenza di controlli da parte degli organi competenti, inclusi quelli dell'AGEA.

Il ricorrente ha inoltre censurato la sentenza impugnata per non avere considerato le carenze delle indagini preliminari, le quali si sarebbero basate unicamente sulle dichiarazioni dei proprietari dei terreni, senza adeguati approfondimenti istruttori, ed avrebbero trascurato ulteriori elementi idonei a comprovare la liceità dell'operato della società.

La difesa ha rimarcato che la Corte territoriale non avrebbe fornito alcuna risposta ai motivi di appello né alle specifiche deduzioni contenute nella memoria di replica, corredata da documentazione già acquisita agli atti, omettendo qualsiasi valutazione delle prove testimoniali e documentali favorevoli alla società e limitandosi ad una generica adesione alla decisione di primo grado, senza esplicitare le ragioni del mancato esame delle opposte prospettazioni difensive.

Sotto ulteriore profilo, il ricorrente ha dedotto che la sentenza impugnata non avrebbe proceduto ad un accertamento autonomo della responsabilità dell'ente, come richiesto dall'art. 8 d.lgs. n. 231 del 2001, specie a fronte della intervenuta prescrizione dei reati presupposto nei confronti delle persone fisiche, omettendo di verificare, ai sensi dell'art. 533 cod. proc. pen., la sussistenza dell'illecito amministrativo oltre ogni ragionevole dubbio.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, è stata denunciata violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 22 d.lgs. n. 231 del 2001, in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione dell'illecito amministrativo con riferimento alle condotte relative alla percezione di contributi per le annualità 2007 e 2008.

La difesa ha precisato che tali condotte integrerebbero il reato presupposto di cui all'art. 640-*bis* cod. pen., consumato al momento dell'erogazione e riscossione dei contributi, indicando le specifiche date di incasso. Da tali momenti dovrebbe farsi decorrere il termine quinquennale di prescrizione dell'illecito amministrativo, previsto dall'art. 22 citato, non risultando intervenuti atti interruttivi idonei, quali l'applicazione di misure cautelari interdittive. Poiché la richiesta di rinvio a giudizio è intervenuta in data 17 luglio 2014, la prescrizione sarebbe già maturata per le annualità indicate.

Sulla base di tali argomentazioni, la ricorrente ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale per nuovo esame ovvero, in via subordinata, per la declaratoria di intervenuta prescrizione delle contestazioni indicate, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio e delle statuizioni accessorie.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per i motivi qui illustrati.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

2.1. La Corte di appello, in continuità con la decisione di primo grado, ha ritenuto provato che la società Prod Tab s.r.l. fosse inserita in un più ampio sistema fraudolento, finalizzato all'indebita percezione di contributi comunitari nel settore della produzione tabacchicola.

In particolare, i giudici di merito hanno accertato che la società aveva ottenuto "premi disaccoppiati", per gli anni 2008-2012, mediante la falsa rappresentazione della disponibilità di superfici agricole in realtà riferibili a terzi, e "premi accoppiati", per gli anni 2007-2009, attraverso l'indicazione di conferimenti di tabacco inesistenti o comunque non provenienti da terreni effettivamente coltivati dalla società.

La motivazione della sentenza impugnata dà conto degli elementi posti a fondamento di tale ricostruzione: le dichiarazioni dei proprietari e dei conduttori dei fondi, i quali hanno escluso di avere intrattenuto rapporti con Prod Tab s.r.l.; la produzione di contratti di affitto risultati fittizi; la non riconducibilità del tabacco conferito a coltivazioni effettuate su terreni nella reale disponibilità della società.

A fronte di tale apparato argomentativo, il ricorso non individua specifiche lacune motivazionali né manifeste illogicità della decisione, ma si limita a contrapporre una diversa lettura delle risultanze processuali, richiamando in termini generici documenti e dichiarazioni testimoniali. Esso non si confronta in modo effettivo con la *ratio decidendi* della sentenza impugnata, che non ha escluso in astratto la rilevanza di una disponibilità dei terreni non documentata in forme contrattuali tipiche, ma ha ritenuto insussistente, in fatto, qualsiasi rapporto concreto e funzionale tra la società e i fondi indicati nelle domande di pagamento.

Pur formalmente dedotta come vizio di motivazione, la censura si risolve pertanto in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01).

2.2. Sotto ulteriore profilo, il motivo difetta di specificità.

Nel ricorso si richiamano infatti, in modo cumulativo e non autosufficiente, categorie probatorie quali testimonianze, documenti e allegazioni difensive, senza indicare quali specifici elementi, per quale contenuto e con quale decisività sarebbero stati trascurati dalla Corte territoriale.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Secondo costante giurisprudenza di legittimità, i motivi di ricorso per cassazione non possono limitarsi al semplice richiamo "*per relationem*" ai motivi di appello, allo scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di motivazione della sentenza che si intende impugnare. Un requisito, infatti, dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame. Conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853-02).

Ne consegue che il primo motivo è inammissibile, perché generico, assertivo e diretto a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, a fronte di una motivazione immune da vizi rilevabili in sede di legittimità.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

3.1. La disciplina della prescrizione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, dettata dall'art. 22 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, presenta una marcata autonomia sistemica rispetto al modello penalistico della prescrizione del reato e si configura, infatti, quale istituto dotato di una propria *ratio* e di una specifica struttura funzionale, coerente con la peculiare natura della responsabilità dell'ente; il sistema normativo introdotto dal d.lgs. n. 231 del 2001, coniugando i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, configura invero un "*tertium genus*" di responsabilità compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261112-01).

L'art. 22 cit. stabilisce che le sanzioni amministrative dipendenti da reato si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato presupposto. Quanto all'individuazione del *dies a quo*, il legislatore fa decorrere il termine prescrizionale non dalla commissione dell'illecito dell'ente in sé considerato, bensì dalla consumazione del reato-presupposto da parte della persona fisica.

Il sistema delineato dal d.lgs. n. 231 del 2001 non contempla cause di sospensione del corso della prescrizione. Il legislatore ha, invece, previsto una disciplina autonoma dell'interruzione, circoscrivendone l'operatività a due sole ipotesi: da un lato, la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive; dall'altro, la contestazione dell'illecito amministrativo effettuata ai sensi dell'art. 59 del medesimo decreto.

A seguito dell'atto interruttivo, il termine prescrizionale ricomincia integralmente a decorrere per un nuovo quinquennio. Tuttavia, diversamente da

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

quanto avviene nella disciplina penalistica, non è previsto alcun limite massimo all'efficacia delle interruzioni reiterate, né opera un termine finale invalicabile oltre il quale la pretesa sanzionatoria debba necessariamente estinguersi.

3.1.1. Il profilo di maggiore peculiarità è rappresentato dall'art. 22, comma 4, d.lgs. n. 231 del 2001, secondo cui, una volta contestato l'illecito amministrativo all'ente, il corso della prescrizione resta interrotto sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. La norma determina, pertanto, una stabilizzazione dell'effetto interruttivo, impedendo la ripresa del decorso del termine per tutta la durata del processo.

In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'ente, in quanto atto di contestazione dell'illecito, interrompe la prescrizione per il solo fatto della sua emissione e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi degli artt. 59 e 22, commi 2 e 4, d.lgs. n. 231 del 2001 (Sez. 3, n. 1432 del 01/10/2019, dep. 2020, Martin s.r.l., Rv. 277943-01).

3.1.2. La Corte ha altresì precisato che il termine di prescrizione previsto dall'art. 22 d.lgs. n. 231 del 2001 riguarda non soltanto l'illecito amministrativo dell'ente, che non può più essere perseguito una volta decorsi cinque anni dalla consumazione del reato presupposto, ma anche la sanzione amministrativa definitivamente irrogata. Quest'ultima deve essere riscossa, a pena di estinzione, entro cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza pronunciata nei confronti della persona giuridica, e non da quello della sentenza emessa nei confronti dell'imputato del reato-presupposto, salvi gli effetti di eventuali cause interruttive rilevanti secondo il codice civile (Sez. 1, n. 31854 del 05/05/2021, T.I.M. S.p.A., Rv. 281761-01).

3.1.3. La disciplina dell'art. 22 d.lgs. n. 231 del 2001 deve, inoltre, essere coordinata con l'art. 60 del medesimo decreto, il quale preclude la contestazione dell'illecito amministrativo all'ente quando il reato-presupposto sia già estinto per prescrizione, per evitare che il procedimento a carico degli enti possa instaurarsi a notevole distanza di tempo dalla commissione del reato che costituisce il presupposto dell'illecito a carico dello stesso. Ne deriva che l'autorità procedente è tenuta a formulare la contestazione entro il termine quinquennale decorrente dalla consumazione del reato-presupposto.

Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che, ai sensi dell'art. 60 d.lgs. n. 231 del 2001, non può procedersi alla contestazione dell'illecito nei confronti dell'ente ove il reato-presupposto risulti già estinto per prescrizione al momento dell'imputazione; resta, invece, irrilevante la prescrizione del reato dichiarata solo successivamente alla rituale contestazione (Sez. 4, n. 31641 del 04/05/2018,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Tecna Group s.r.l., Rv. 273085-01; Sez. 5, n. 20060 del 04/04/2013, Citibank N.A., Rv. 255415-01).

3.1.4. La prescrizione del reato-presupposto assume, dunque, una duplice valenza sistematica: da un lato, opera quale causa estintiva della responsabilità penale della persona fisica; dall'altro, può assumere rilievo quale condizione ostativa all'esercizio dell'azione nei confronti dell'ente, ma soltanto quando sia già maturata prima della contestazione dell'illecito amministrativo.

Una volta che l'illecito amministrativo sia stato ritualmente contestato, vengono a coesistere due autonomi regimi prescrizionali: quello relativo al reato attribuito alla persona fisica e quello concernente la responsabilità dell'ente. Ne consegue che l'eventuale estinzione per prescrizione del reato-presupposto, maturata nelle more del procedimento, non determina il venir meno della responsabilità dell'ente. Tale conclusione discende dal principio di autonomia sancito dall'art. 8, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 231 del 2001, secondo cui la responsabilità dell'ente permane anche quando il reato si estingua per causa diversa dall'amnistia.

3.1.5. In coerenza con tale principio, la Corte di cassazione ha da ultimo ribadito che, a fronte della prescrizione del reato-presupposto, il giudice deve comunque procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse o vantaggio il fatto sia stato commesso. A tal fine, egli deve verificare, quantomeno in via incidentale, la sussistenza del fatto di reato e accertare la ricorrenza dei presupposti dell'illecito amministrativo oltre ogni ragionevole dubbio, ai sensi dell'art. 533 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 14343 del 26/02/2025, Marconi, Rv. 287926-01).

3.2. Nel caso in esame, l'illecito amministrativo è stato ritualmente contestato a Prod Tab s.a.r.l. mediante la richiesta di rinvio a giudizio emessa il 17 luglio 2014, quando i reati-presupposto non erano ancora estinti per prescrizione e a nulla rilevando, per il richiamato principio di autonomia sancito dall'art. 8, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 231 del 2001, la loro estinzione maturata nelle more del procedimento.

La richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'ente, in quanto atto di contestazione dell'illecito, ha interrotto, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne ha sospeso il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi degli artt. 59 e 22, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 231 del 2001.

Alla data della pronuncia della sentenza impugnata, pertanto, l'illecito amministrativo contestato all'ente ricorrente non era prescritto.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 23/06/2026

Il Consigliere estensore
Daniela Cardamone

Il Presidente
Andrea Pellegrino

Corte di Cassazione - copia non ufficiale